

Incarto n. 15.2004.148

S novembre 2004 CJ/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

Circolare n. 29/2004 sulla registrazione informatica dei pagamenti a saldo di un'esecuzione

1. Premesse

- 1.1 Il 1° gennaio 1997 è entrato in vigore il nuovo art. 8a LEF che, al capoverso 3, recita: Gli uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi: a) nulli o annullati in seguito a impugnazione o a decisione giudiziale; b) per i quali il debitore ha esercitato con successo l'azione di ripetizione dell'indebito; c) per i quali il creditore ha ritirato l'esecuzione. La presente circolare concerne la lettera c) dell'articolo.
- 1.2 Con sentenza 21 luglio 1999 (pubblicata in BISchK 2000, pag. 89 e segg.), il Tribunale federale ha precisato -in merito all'applicazione di questa norma- che decisiva è la formale dichiarazione di ritiro dell'esecuzione da parte del creditore e non il solo fatto del pagamento del debito all'ufficio. Ne consegue che l'esecuzione relativamente alla quale il debito è stato pagato, senza che sia stata fatta una corrispettiva dichiarazione di ritiro dell'esecuzione, resta oggetto di consultazione da parte di terzi per ulteriori cinque anni, in conformità con la regola di cui all'art. 8a cpv. 4 LEF.
- 1.3 Inoltre, da qualche tempo, nel solco del significato letterale della norma e della citata decisione del Tribunale federale, alcuni creditori (ad esempio la Divisione principale dell'IVA, Compagnie d'assicurazione, ecc.) chiedono sistematicamente quando informano l'ufficio dell'avvenuto pagamento di un credito- di non considerare la loro comunicazione quale ritiro dell'esecuzione ai sensi dell'art. 8a cpv. 3 LEF.
- 1.4 Diversamente da quanto impone la legge, il sistema di gestione elettronica dei registri degli uffici di esecuzione del Canton Ticino (applicazione informatica "OP") è programmato in modo tale che quando viene registrato un pagamento a saldo di un'esecuzione («evento» 3), questa viene automaticamente annullata

(generazione automatica dell'«evento» 1). L'esecuzione non viene così più visualizzata nell'elenco delle esecuzioni dirette contro il relativo debitore che l'ufficio rilascia sulla base dell'art. 8a LEF.

1.5 Scopo della circolare è quello di instaurare presso gli uffici una corretta applicazione dell'art. 8a cpv. 3 lett. c LEF, adattando di conseguenza il programma informatico "OP".

2. Istruzioni

- 2.1 Gli uffici esecuzione e fallimenti non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi per i quali -pagato il debito- il creditore ha formalmente espresso la volontà di ritirare l'esecuzione (usando i termini "ritirare", "annullare", "cancellare", "radiare" o ogni altra equivalente).
- 2.2 Per contro, gli uffici devono dar notizia a terzi dei procedimenti esecutivi nei quali il debitore ha pagato il debito, ma il creditore non ha ritirato l'esecuzione nei termini di cui al punto precedente.

In tal caso, nel registrare il pagamento a saldo effettuato all'ufficio dall'escusso o comunicato dall'escutente, gli uffici si atterranno alla seguente procedura:

- 1) contabilizzazione degli interessi (funzione OPK4 19);
- 2) registrazione del pagamento a saldo (funzione OPK4 16);
- 3) registrazione dell'evento 3.
- 2.3 Il responsabile utenti per il programma "OP" metterà in atto ogni provvedimento tecnico-informatico affinché si distinguano i due casi descritti ai punti 2.1 e 2.2.
- 2.4 In caso di domanda d'informazioni ai sensi dell'art. 8a LEF, non si rilascerà nessuna dichiarazione particolare (anche se chiesta dal debitore) secondo la quale non vi sono esecuzioni in corso contro la persona designata nella domanda, seppure le uniche esecuzioni registrate risultino tutte pagate da meno di cinque anni, ma verrà unicamente rilasciato l'estratto generato automaticamente dal programma informatico.
- 2.5 La presente circolare entrerà in vigore non appena sarà perfezionata la modifica del programma "OP", con ulteriore comunicazione da parte della scrivente Camera.



- 3. Intimazione a: - UEF di Mendrisio, Mendrisio;

 - UE di Lugano, Lugano;UEF di Bellinzona, Bellinzona;
 - UEF di Locarno, Locarno;
 - UEF di Vallemaggia, Cevio;
 - UEF della Riviera, Biasca;
 - UEF di Blenio, Acquarossa;
 - UEF di Leventina, Faido.

Comunicazione al Dipartimento delle Istituzioni, Divisione della Giustizia, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

